

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2016-3863 del 11/10/2016  |
| Oggetto                     | RA02A0088-11RN01 DITTA BABINI MASSIMO -<br>RINNOVO CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI<br>ACQUE SOTTERRANEE, PROCEDURA ORDINARIA<br>CON VARIANTE SOSTANZIALE IN COMUNE DI<br>RAVENNA, USO IRRIGAZIONE AGRICOLA |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2016-3972 del 11/10/2016   |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna  |
| Dirigente adottante         | ALBERTO REBUCCI  |

Questo giorno undici OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE  
PROC. RA02A0088/11RN01  
COMUNE DI RAVENNA LOC. CLASSE  
DITTA: BABINI MASSIMO  
USO IRRIGAZIONE AGRICOLA  
RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO CON VARIANTE  
SOSTANZIALE

**IL DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed

attuazione del piano di tutela delle acque;

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale regionale n.18158 del 02/12/2005 è stato adottato il provvedimento di ricognizione delle concessioni preferenziali in Comune di Ravenna, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 comma 1 della Legge Regionale n. 7 del 14/04/2004, con cui è stata assentita alla ditta Babini Massimo, CF BBNMSN60H16D458L, la concessione per la derivazione di acque sotterranee per un volume annuo complessivo massimo di prelievo pari a 500,00 mc, mediante un pozzo ubicato in comune di Ravenna, località Classe, distinto al foglio 184, mapp. 139 (ex 7), ad uso irrigazione agricola, con scadenza al 31 dicembre 2005, successivamente posticipata, dal Regolamento Regionale n.4 del 29/12/2005 e dalla Legge Regionale 4/2007, al 31 dicembre 2007, procedimento RA02A0088;
- al punto g) della suddetta determinazione è specificato che il concessionario dovrà presentare eventuale istanza di rinnovo anteriormente alla scadenza naturale del titolo, secondo quanto disposto dall'art. 27 del citato R.R. 41/2001, corredando tale istanza con i dati e gli elaborati tecnici di cui, stante la tipologia, agli artt. 6 o 36 del medesimo R.R. 41/2001;

DATO CONTO che con istanza protocollata agli atti della Regione Emilia-Romagna in data 08/03/2011 con il n. 0061062, successivamente integrata con i protocolli n. 0082594 del 31/03/2011 e prot. 0269843 del 15/04/2016, la ditta Babini Massimo, con sede in 48124 Ravenna via Bosca 13/X, CF BBNMSN60H16D458L, ha chiesto il rinnovo della suddetta concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee con aumento del prelievo, per uso irrigazione agricola, procedimento RA02A0088/11RN01;

CONSIDERATO che la richiesta di rinnovo della concessione preferenziale è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria di cui al Titolo II del R.R. 41/2001, artt. 5 e seguenti;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione e dalle verifiche effettuate, si evince che:

- la porta max è pari a 1 l/sec;
- il prelievo verrà effettuato mediante una elettropompa sommersa;
- la quantità d'acqua richiesta è pari a 3.110,40 mc annui;
- il pozzo ha una profondità attuale di circa 65 metri;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

TENUTO CONTO che il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria di cui al titolo II, art. 5 e seguenti del Regolamento Regionale n. 41/2001;

DATO ATTO, inoltre, che si è provveduto a richiedere la pubblicazione della predetta domanda di concessione ordinaria sul B.U.R.E.R.T. e che il relativo avviso è stato pubblicato sul B.U.R.E.R.T. n. 192 del 29/06/2016 e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono state presentate né opposizioni né osservazioni;

**PRESO ATTO:**

- della nota assunta al protocollo con il n. PGRA/2016/0006755 del 09/06/2016 con la quale la Provincia di Ravenna esprime parere favorevole alla concessione di derivazione di acqua pubblica con le seguenti prescrizioni:
  1. installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti per avviare misure di monitoraggio della falda e di controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica;
  2. operare in funzione del maggiore risparmio idrico;
  3. di inserire nell'atto prescrizioni sulle modalità di isolamento della perforazione e della struttura dell'apertura del pozzo al fine di evitare il mescolamento di acque di falde diverse. A tal proposito si consiglia la costruzione di un manufatto chiuso che isoli e contenga tutte le strutture superficiali del pozzo e dell'avampozzo;
- della nota assunta al protocollo PGRA/2016/0009502 in data 02/08/2016 con la quale l'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli giudica il prelievo in parola ammissibile ,
- della nota assunta dal Consorzio di Bonifica della Romagna assunta al protocollo con il n. 10513 in data 24/08/2016 con la quale in suddetto Consorzio comunica che la ditta Babini Massimo è titolare dell'autorizzazione consorziale 6293 del 19/05/1998 per il prelievo di acque ad uso irriguo del Canale Arcobologna Chiavichetta e che il suddetto Canale, allo stato attuale, non è alimentato con risorsa idrica proveniente dal CER o da altre fonti, ma convoglia esclusivamente acque di scolo attinenti al proprio bacino idraulico di competenza;

**ACCERTATA:**

- la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 (allegato 5) e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi che ricadono nel corpo idrico:
  - **0640ER- DQ2-CC Pianura alluvionale costiera - confinato**
  - STATO quantitativo           SQUAS:       BUONO
  - STATO qualitativo           SCAS:        BUONO
 da cui risulta un Rischio Ambientale di tipo A (Attrazione) - Le derivazioni sono compatibili fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia;

DATO CONTO che trattandosi di un uso per **irrigazione agricola**, finalizzato ad un comparto irriguo dichiarato complessivo di **Ha 02.77.00** di cui Ha 01.17.00 per la **coltura di melo e Ha 01.60.00 per la coltura di pesco** con una richiesta di **3.110 mc annui**, le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta sia compatibile in quanto il fabbisogno medio annuo del melo e pesco risulta essere sulla base dei contenuti

della DGR n. 1415/2016 di 4.700 mc/ha per il melo e 2.300 mc/ha, per cui la richiesta risulta essere ragionevolmente inferiore con le colture previste

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 5 e seguenti del RR 41/2001 ad uso irrigazione agricola con le limitazioni e prescrizioni soprarichiamate e recepite nel disciplinare di concessione;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso irrigazione agricola di cui alla lett. a) dell'art.152, della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalla DGR n.65/2015;

DATO CONTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alberto Rebucci;

Su proposta della Posizione Organizzativa alle Risorse Idriche, Mauro Ceroni, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

#### D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di rinnovare alla Ditta Babini Massimo, C.F. BBNMSM60H16D458L, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, con variante sostanziale per aumento di prelievo mediante pozzo, in comune di Ravenna loc. Classe, distinto al foglio 184 mapp. 139 (ex 07), per uso irrigazione agricola, procedimento RA02A0088/11RN01;
2. di stabilire che tale concessione sia esercitata dal seguente punto di prelievo ubicato nel Comune di Ravenna, località Classe, via Bosca, codice risorsa RAA5056, distinto al NCT di detto comune al foglio 184, mapp. 139 (ex 07), coordinate UTM\*32: X= 758.560; Y= 918.975;
3. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 1,00, corrispondente ad un volume complessivo annuo di circa mc. 3.110, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
4. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2025**;
5. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
6. di dare conto che i canoni annui per la concessione risultano regolarmente versati fino al 2016;
7. che i canoni per il periodo 2017-2025 per un **totale di € 72,90** sulla base della normativa citata in premessa, devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare, salvo conguaglio;
8. di dare atto che è stato versato in data 01/01/2006 l'importo di € 51,65 relativo al deposito cauzionale. Tale deposito deve essere conguagliato, prima del ritiro del presente atto, con la differenza rispetto al deposito cauzionale minimo attuale (€ 250,00) per una somma pari ad € 198,35. L'importo complessivo del deposito cauzionale versato verrà restituito al termine della concessione a seguito della scadenza naturale del titolo o di rinuncia;

9. di dare atto che sono state versate, all'atto della presentazione della domanda di rinnovo della concessione le spese di istruttoria pari ad € 177,00 in data 08/03/2011;
10. di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
11. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
12. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
13. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta notifica del presente atto;
14. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
15. di rendere noto, infine, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.E.T. o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/1933.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. Alberto Rebutti*

## DISCIPLINARE

**contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, con variante sostanziale, per uso irrigazione agricola con procedura ordinaria, richiesta dalla Ditta Babini Massimo, C.F. BBNMSM60H16D458L, Procedimento n. RA02A0088/11RN01.**

### ART. 1

#### **DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.**

Il prelievo di acqua sotterranea avviene mediante un pozzo, codice risorsa RAA5056, ubicato nel Comune di Ravenna, località Classe, via Bosca, distinto al NCT di detto comune al foglio 184, mapp. 139 (ex 07), coordinate UTM\*32: X= 758.560; Y= 918.975, aventi le seguenti caratteristiche:

- profondità attuale di circa m 65;
- diametro tubo di mandata mm. 60;
- il prelievo verrà effettuato mediante una elettropompa sommersa della potenza di 1,5 Kw

La risorsa derivata è utilizzata per l'uso irrigazione agricola

### ART. 2

#### **MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE**

Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima complessiva di prelievo l/s 1,00;**
- **volume annuo complessivo prelevato circa mc 3.110.**

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

### ART. 3

#### **OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione della Struttura concedente. Occorre garantire opportune modalità di isolamento della perforazione e della struttura dell'apertura del pozzo al fine di evitare il mescolamento di acque di falde diverse.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte, pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Struttura concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Il concessionario è obbligato all'installazione di un misuratore delle portate uscenti dal pozzo, che registri i volumi emunti e le portate massime prelevate.

I dati relativi alle suddette misure registrati nell'anno precedente dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno, al SAC Ravenna, alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici) ed alla Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli.

Il concessionario dovrà attuare un monitoraggio e una valutazione delle effettive necessità di risorsa idrica in relazione alle necessità del ciclo produttivo, individuando soluzioni che portino al riciclo di risorsa idrica e/o alla ottimizzazione degli impianti al fine di giungere ad una diminuzione dei prelievi richiesti rispetto a quelli attualmente utilizzati, di cui dovrà essere dato conto con apposita relazione in occasione del rinnovo della concessione.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

#### **ART. 4**

##### **DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE**

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è **rilasciata fino al 31 dicembre 2025**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

## **ART. 5 CANONE DELLA CONCESSIONE**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

## **ART. 6 DEPOSITO CAUZIONALE**

L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

## **ART. 7 RINNOVO**

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2025**.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

## **ART. 8 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**